



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2022, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Federico Casolari, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Angel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"
www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2022, n. 3**

Editoriale

Novae e veteres “frontiere” della cittadinanza europea
Angela Di Stasi p. 1

Saggi e Articoli

In tema di immunità dello Stato dalla giurisdizione: il complesso bilanciamento tra tutela dei diritti della persona e prerogative della Santa Sede p. 16
Silvia Cantoni

The European Union External Action, Administrative Function and Human Rights Protection under the Lens of the EU Ombudsman and a Recent Strategic Initiative p. 39
Francesca Martines

Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all’*online sexist hate speech* nello spazio digitale europeo p. 67
Claudia Morini

La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto *privacy v. security* p. 105
Michele Nino

Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti dal fanciullo p. 134
Giuseppina Pizzolante

International Sanctions of the European Union in Search of Effectiveness and Accountability p. 158
Alfredo Rizzo

Commenti e Note

La risposta della Commissione europea al “deterioramento” del diritto di asilo in Grecia: riflessioni sull’attenuato attivismo dell’Istituzione “guardiana dei Trattati” p. 175
Marcella Cometti

La migrazione legale per motivi di lavoro a due anni dalla presentazione del “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”: una riforma (in)compiuta? p. 211
Francesca Di Gianni



Questioni giuridiche e problemi di tutela dei diritti fondamentali nella risposta dell'Unione europea alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori p. 245
Mirko Forti

Environmental Solidarity in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards the Judicial Protection of (Intergenerational) Environmental Rights in the EU p. 266
Emanuele Vannata



IN TEMA DI IMMUNITÀ DELLO STATO DALLA GIURISDIZIONE: IL COMPLESSO BILANCIAMENTO TRA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA E PREROGATIVE DELLA SANTA SEDE

Silvia Cantoni^{**}

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Corte EDU conferma i tradizionali schemi in materia di immunità della Santa Sede. – 2.1. L’indiscussa soggettività internazionale della Santa Sede. – 2.2. L’inapplicabilità delle eccezioni al principio dell’immunità dalla giurisdizione degli Stati. – 2.3. Immunità dalla giurisdizione e diritto di accesso al giudice (art. 6, 1 CEDU). – 3. Alcuni cenni conclusivi.

1. Introduzione

La possibilità per l’individuo di adire un giudice trova nella norma a garanzia dell’immunità sovrana dello Stato un limite che risulta ancora vincolare tutti gli Stati della comunità internazionale, in quanto stabilito dal diritto consuetudinario. L’attuazione di tale norma si inserisce, dunque, nella più generale questione della protezione che il diritto internazionale assicura ai diritti dell’uomo¹. L’incidenza dell’istituto dell’immunità dalla giurisdizione sulla tutela dei diritti umani è ancora più manifesta quando ad essere lamentate siano gravi violazioni, quando cioè il ricorrente si veda opporre il difetto di giurisdizione dal proprio Paese, o da un Paese terzo competente, se il responsabile di tale grave violazione di cui è vittima sia uno Stato straniero o un suo organo nell’esercizio di funzioni sovrane. Nonostante qualche pronuncia in senso contrario, l’esistenza di questo limite al diritto da parte dell’individuo di agire in giudizio contro uno Stato straniero è confermata da una prassi pressoché costante e, come è noto, è stata ribadita dalla Corte

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Professore associato di Diritto internazionale, Università degli Studi di Torino. Indirizzo e-mail: silvia.cantoni@unito.it.

¹ Tra la vasta dottrina in materia, per un inquadramento generale dell’istituto, si vedano, M. PANEBIANCO, *Giurisdizione interna e immunità degli stati stranieri*, Napoli, 1967; R. LUZZATTO, *Stati stranieri e giurisdizione nazionale*, Milano, 1972; A. COMBA, *Giurisdizione interna e immunità dei soggetti di diritto internazionale (Stati e non Stati)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, pp. 795 ss.; L. SBOLCI, *Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri*, in *Digesto Discipline Pubb.*, VIII, Torino, 1993, pp. 118 ss.; N. RONZITTI, G. VENTURINI, *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, Padova, 2008; H. FOX, F. WEBB, *The Law Of State Immunity*, Oxford, 2015; R. NIGRO, *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l’evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, Padova, 2018.

Sulla relazione tra violazione di norme di *ius cogens* ed immunità cfr. *infra* nota n. 3.

Internazionale di Giustizia (CIG) nella sentenza sul caso Ferrini (*Jurisdictional Immunities of the State. Germany v. Italy*)², addirittura nell'ipotesi in cui lo Stato sia responsabile di crimini internazionali³.

In tale quadro deve essere valutata la tutela che l'ordinamento internazionale garantisce al diritto della vittima di un crimine odioso, quale è la pedofilia da parte di preti cattolici, di portare a giudizio la Santa Sede. La possibilità di introdurre deroghe all'immunità assoluta di un soggetto internazionale, quando tale immunità concretizzerebbe un diniego di giustizia a coloro che sono stati oggetto di sistematici

² Corte Internazionale di giustizia, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, sentenza del 3 febbraio 2012. La pronuncia della CIG era stata determinata dal ricorso della Germania nei confronti dell'Italia a seguito della sentenza della Corte di Cassazione italiana secondo la quale la responsabilità dello Stato straniero per crimini internazionali autorizzava la deroga alla regola dell'immunità per atti *iure imperii* e quindi la competenza del giudice italiano in azioni risarcitorie da parte delle vittime di tali crimini (Corte di Cassazione, sentenza dell'11 marzo 2004, n. 5044). Al giudizio della CIG ha fatto seguito la nota sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2014, n. 238, con la quale la norma consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione di uno Stato, come ricostruita dalla Corte internazionale di giustizia, è stata esclusa dall'ordinamento italiano in quanto in contrasto con principi fondamentali della nostra Costituzione, in particolare con l'art. 24 proprio a garanzia del diritto di accesso al giudice (cfr. *infra* nota n. 49).

La vicenda, lungi dall'essere risolta, ha visto un nuovo ricorso della Germania contro l'Italia presso la Corte Internazionale di giustizia (ICJ, *Press Release*, No. 2022/16, 29 April 2022) per mancato adeguamento alla sentenza del 2012 dato che la magistratura italiana, a seguito della pronuncia della Consulta, ha continuato ad ammettere ricorsi da parte delle vittime del Terzo Reich. Nella nuova memoria la Germania chiedeva misure cautelari urgenti nei confronti dell'Italia, volte a bloccare l'esecuzione delle sentenze su beni tedeschi in Italia; a tale richiesta il Governo Italiano ha risposto istituendo un Fondo per il risarcimento delle vittime; G. BOGGERO, *La reazione del Governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, in *SIDIBlog.org*, 25 maggio 2022 (<http://www.sidiblog.org/>).

³ Tra i numerosissimi contributi segnaliamo: A. BIANCHI, *L'immunità des États et les violations graves des droits de l'homme: la fonction de l'interprète dans la détermination du droit international*, in *Reveu Générale de Droit International Public*, 2004, p. 63 ss.; A. GIANELLI, *Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2004, p. 643 ss.; A. VITERBO, *I diritti fondamentali come limite all'immunità dello Stato*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, pp. 1030-1039; C. FOCARELLI, *Diniego dell'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per crimini, ius cogens e dinamica del diritto internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2008, p. 738 ss.; M. L. TUFANO, *L'immunità degli Stati: vecchi problemi e nuove prospettive*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, pp. 681 ss.; B. CONFORTI, *The Judgement of the International Court of Justice on the Immunity of Foreign States*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2012, p. 135 ss.; M.L. PADELLETTI, *L'esecuzione della sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso Germania c. Italia: una strada in salita?*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2012, p. 444 ss.; R. PAVONI, *An American Anomaly? On the ICJ's Selective Reading of United States Practice in Jurisdictional Immunities of the State*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2012, p. 143 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, *Il rapporto fra norme di ius cogens e la regola sull'immunità degli Stati: alcune osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2012, p. 310 ss.; L. MCGREGOR, *State Immunity and Human Rights: Is There a Future after Germany v. Italy?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2013, p. 125 ss.; R. O'KEEFE, *Jurisdictional Immunities*, in C.J. TAMS, J. SLOAN (eds.), *The Development of International Law by the International Court of Justice*, Oxford, 2013, p. 107 ss.; A. GATTINI, *Immunité et souveraineté dans l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire Immunités juridictionnelles de l'État*, in A. PETERS, E. LAGRANGE, S. OETER AND C. TOMUSCHAT (eds.), *Immunities in the Age of Global Constitutionalism*, Leiden, 2015, p. 221 ss.; P. D'ARGENT, P. LESAFFRE, *Immunities and Jus Cogens Violations*, in T. RUYSS, N. ANGELET, L. FERRO (eds.), *The Cambridge Handbook of Immunities and International Law*, Cambridge, 2019, p. 614 ss.

abusi da parte del clero, deve essere determinata nella più generale questione dei diritti e doveri attribuibili alla Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Si tratta di un'analisi che assume peculiarità proprie perché devono essere valutate le specificità di un soggetto, la Santa Sede, in cui coesiste il magistero a difesa dei valori cattolici e lo *status* di soggetto internazionale. I caratteri controversi della norma sull'immunità assoluta si intrecciano infatti con l'esigenza di individuare il soggetto internazionale "Santa Sede", beneficiario di tale immunità. Una volta identificato il soggetto a cui è dovuta l'immunità dalla giurisdizione, deve poi essere affrontato il problema del rapporto tra tale soggetto, la Santa Sede, i vescovi ed i sacerdoti, rapporto che condiziona il tipo di responsabilità che ad Essa può essere imputata.

Accusata in passato di avere ignorato la diffusa piaga della pedofilia all'interno della Chiesa, la Santa Sede viene oggi ritenuta responsabile di negligenza nella prevenzione e nella denuncia alle autorità civili, avendo assicurato per lungo tempo la protezione agli autori di questo crimine ignobile⁴. La sua condizione di soggetto internazionale continua a costituire, tuttavia, una barriera all'esercizio da parte della vittima almeno del diritto ad un risarcimento pecuniario adeguato. Tale barriera, si vedrà, è ritenuta legittima anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dunque incide sull'applicazione dell'art. 6 (equo processo), come ribadito dalla Corte EDU in una recente pronuncia.

2. La Corte EDU conferma i tradizionali schemi in materia di immunità della Santa Sede

La Corte EDU è stata, infatti, chiamata recentemente a pronunciarsi in merito ad un ricorso di ventiquattro cittadini di nazionalità belga, francese e olandese contro il Belgio⁵. I ricorrenti contestavano la posizione dei tribunali del Belgio che avevano opposto il difetto di giurisdizione davanti ai loro ricorsi contro la Chiesa Cattolica belga ed alcune associazioni cattoliche, ricorsi volti ad ottenere un risarcimento in quanto vittime di abusi sessuali quando erano bambini. Più precisamente, essi accusavano il Belgio di aver violato l'art. 6, 1 della Convenzione CEDU che, come è noto, garantisce in particolare il diritto di adire un tribunale.

Il 12 luglio 2011 era stata presentata davanti al Tribunale di prima istanza di Gand un'azione collettiva che vedeva coinvolte trentanove persone. I ricorrenti consideravano il Pontefice il massimo responsabile del silenzio che a lungo ha circondato la tragedia

⁴ N. ZAMBRANA-TÉVAR, *Reassessing the Immunity and Accountability of the Holy See in Clergy Sex Abuse Litigation*, in *Journal of Church and State*, 2020, p. 26 ss.

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 ottobre 2021, ricorso n. 11625/17, *J.C. et autres c. Belgique*.

della pedofilia nella Chiesa Cattolica, pur riconoscendogli l'immunità personale in quanto Capo di Stato della Città del Vaticano⁶.

Veniva pertanto presentato ricorso contro la Santa Sede, un arcivescovo della Chiesa Cattolica in Belgio, due suoi predecessori, molti vescovi e due associazioni cattoliche⁷. La richiesta di risarcimento si basava su tre elementi: gli errori e le omissioni di tutti i convenuti nella politica generale relativa agli abusi sessuali; gli errori e le omissioni a carico di tutti gli accusati, ad eccezione della Santa Sede, nella gestione dei casi individuali; le omissioni, imputate alla sola Santa Sede, nel prendere provvedimenti nei confronti dei vescovi, configurando una responsabilità indiretta della Santa Sede nella sua qualità di superiore dei vescovi e degli ordini religiosi. Al Tribunale belga si chiedeva, in particolare, di riconoscere la responsabilità solidale dei convenuti e condannarli al pagamento di un'indennità provvisoria di 10.000 euro per ogni vittima. Il Tribunale di Gand decise invece di constatare il difetto di giurisdizione nei confronti della Santa Sede per la sua qualità di soggetto internazionale, dichiarare nulla la richiesta presentata da R.V., il primo dei richiedenti, e sospendere l'esame delle altre trentotto richieste.

Trentasei dei trentanove attori originari presentano appello: la Corte d'Appello di Gand conferma il difetto di giurisdizione nei confronti della Santa Sede a cui riconosce il diritto all'immunità⁸. Essa identifica inoltre altre strade per far valere i diritti dei

⁶ Le stesse considerazioni devono valere per quanto riguarda, in particolare, le recenti vicende che chiamano in causa il Papa emerito Benedetto XVI davanti al tribunale regionale di Traunstein. A giugno 2022 è stata presentata, presso tale tribunale, una denuncia nei confronti del Papa emerito Benedetto XVI per fatti che risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso quando, in qualità di arcivescovo di Monaco e Frisinga, avrebbe accolto e protetto un prete pedofilo (La Stampa, 22 giugno 2022). Anche in questo caso trattandosi di reati quasi tutti caduti in prescrizione, l'obiettivo è accertare la responsabilità della Chiesa e dunque ottenere un risarcimento da Essa. A tale proposito si veda la lettera del febbraio 2022 con cui lo stesso Papa emerito ammetteva la "grandissima colpa" non solo degli autori degli abusi ma anche di chi non era intervenuto; cfr. Bollettino sala stampa della Santa Sede n. 0092, 08.02.2022. Al Pontefice emerito non potrà che essere accordata l'immunità personale che spetta ai capi di Stato, immunità che nella prassi viene derogata solo su base pattizia. La figura di Benedetto XVI è stata anche al centro di una vicenda che ha coinvolto un'importante istituzione che opera nell'ordinamento internazionale: la Corte Penale Internazionale. Nel 2011 un gruppo di associazioni di vittime di preti pedofili aveva depositato presso la Corte penale internazionale un ricorso, accusando il Pontefice emerito e altri esponenti della Curia di crimini contro l'umanità per la mancata repressione e denuncia di preti pedofili (Il Sole 24 ore, 14 settembre 2011). Nel 2013 la Corte penale ha stabilito che non ci fossero le basi per aprire un'indagine preliminare. Tra i più recenti contributi in materia di immunità dell'organo, E. RUOZZI, *Immunities and Criminal Proceedings. The Long and Winding Road taken by the ICJ from immunity Ratione Personae to the inviolability of embassy premises (and the way back)*, in *International Community Law Review*, 2022, pp. 1-35.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., parr. 4-6.

Tra i diversi commenti alla sentenza, oltre quelli che verranno citati qui di seguito, cfr. A. IERMANO, *La prima pronuncia della Corte europea su diritto di accesso al tribunale e immunità dalla giurisdizione della Santa Sede*, in *Cassazione penale*, 2022, pp. 3198 ss.

⁸ La Corte d'Appello riconosce inoltre il difetto di connessione tra il richiedente R.V. (primo attore) e gli altri ricorrenti per cui l'esame è limitato alla domanda di R.V. sospendendo i ricorsi degli altri trentacinque. Nel ricorso di R.V. si conclude per la nullità della citazione; in particolare si sottolinea che manca un'esposizione precisa e concreta dei fatti. Si respinge quindi l'azione del ricorrente volta ad ottenere una decisione dichiarativa sulle carenze della politica posta in atto dai convenuti, dato che non si ritengono soddisfatti i requisiti procedurali a dimostrazione di un interesse personale risultante da un danno personale (Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., parr. 12-14).

ricorrenti: un'azione contro i vescovi o i superiori, un ricorso davanti al centro di arbitrato in materia di abusi sessuali istituito dalla Chiesa Cattolica o davanti ad un tribunale ecclesiastico in Belgio, sottolineando che non si era dimostrata l'inefficacia di tali strade alternative⁹.

La posizione dei tribunali belgi viene pienamente accolta dalla Corte EDU, andando a costituire un importante precedente per tutti i ricorsi di vittime di preti pedofili davanti alle diverse giurisdizioni nazionali.

2.1. L'indiscussa soggettività internazionale della Santa Sede

La Corte EDU condivide, innanzitutto, la posizione della Corte d'appello di Gand nel considerare la Santa Sede un ente sovrano, con caratteristiche comparabili a quelle di uno Stato soggetto di diritto internazionale¹⁰.

Viene pertanto respinta la posizione dei ricorrenti che chiedevano di qualificare la Santa Sede un "servizio pubblico internazionale" oppure "un'organizzazione internazionale" per i quali, sottolineavano, non è prevista l'immunità. Riconoscendo alla Santa Sede una soggettività internazionale particolare, o atipica, la Corte EDU non deve soffermarsi a richiamare la norma consuetudinaria che invece prevede il diritto delle organizzazioni internazionali all'immunità funzionale¹¹.

La Corte EDU affronta il tema della soggettività della Santa Sede con un approccio che dà per acquisita tale soggettività, senza sentire l'esigenza di approfondire la questione se non con alcuni veloci richiami alla sua capacità di porre in essere atti di rilevanza internazionale¹². Si tratta pertanto di una posizione che accoglie quella sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante, confortata da una prassi costante¹³. Lo *status*

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 11.

¹⁰ Ivi, par. 57.

¹¹ Sull'immunità funzionale delle organizzazioni internazionali cfr. per tutti C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, Milano, 2021, pp. 436 ss.

¹² Nella ricostruzione del quadro giuridico e della prassi internazionale pertinenti si cita: l'art. 2 degli Accordi del Laterano tra Santa Sede e Italia in cui si riconosce la sovranità della Santa Sede: "L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo". Si ricorda come la Santa Sede sia parte della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e intrattenga relazioni diplomatiche con oltre centottanta Stati; partecipi a numerose organizzazioni internazionali a livello regionale (ad es. Consiglio d'Europa) ed universali (ad es. Nazioni Unite in qualità di Stato non membro osservatore permanente); stipuli trattati internazionali (bilaterali, quali i concordati, e multilaterali). Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., parr. 18 ss.

¹³ Noto è il precedente negli Stati Uniti quando iniziarono i ricorsi contro la Santa Sede, per il risarcimento di danni fisici e morali, da parte di vittime di abusi del clero statunitense. In uno dei casi più famosi, *John Doe v. Holy See* del 2006, il giudice negò l'immunità alla Santa Sede nonostante quest'ultima ribadisse che le arcidiocesi devono essere considerate soggetti distinti dalla Santa Sede stessa. La vicenda statunitense, come molte altre, si è però conclusa con l'archiviazione.

Tra i diversi contributi, E. BURKETT, *Victory for Clergy Sexual Abuse Victims: The Ninth Circuit Strips the Holy See of Foreign Sovereign Immunity in Doe v. Holy See*, in *Brigham Young University Law Review*, 2010, p. 35 ss. Sulla posizione dei giudici statunitensi, cfr. anche N. ZAMBRANA TÉVAR, *The Sovereign*

della Santa Sede nell'ambito dell'ordinamento internazionale è, infatti, stato analizzato in numerosissimi studi, e da lunga data¹⁴, nei quali viene messa in rilievo, innanzitutto, la relazione tra di Essa, lo Stato della Città del Vaticano e la Chiesa Cattolica; le manifestazioni tipiche della sua soggettività internazionale quali il diritto di stipulare accordi e il diritto di legazione attivo e passivo; la sua totale subordinazione al Pontefice la cui autorità, secondo il diritto canonico, è suprema ed assoluta.

Il rapporto tra Chiesa Cattolica e Stato Vaticano è stato infatti oggetto in passato di un dibattito che ha portato la maggior parte della dottrina all'identificazione della Santa Sede quale unico soggetto internazionale¹⁵. Secondo l'orientamento dominante, condiviso dalla Corte EDU, si tratta di una soggettività non determinata dal governo di un territorio; lo stesso Stato Vaticano è stato fondato con lo scopo di garantire l'indipendenza della Santa Sede, che non ha mai perso le prerogative sovrane attribuite dall'ordinamento internazionale agli Stati neppure nel periodo compreso tra la presa di Roma nel 1870 e la stipulazione dei Patti lateranensi nel 1929. Il soggetto internazionale Santa Sede opera pertanto nella comunità internazionale per affermare nel mondo le finalità della Chiesa Cattolica a tutela della quale è stato creato lo Stato Vaticano, su cui governa¹⁶. Si definisce soggetto "atipico" del diritto internazionale per distinguerla dalla categoria degli altri soggetti internazionali, gli Stati e le organizzazioni internazionali. In Essa coesiste dunque il soggetto che esercita la sovranità sullo Stato della Città del Vaticano con quello che rappresenta il potere supremo all'interno della Chiesa Cattolica¹⁷. Tale duplice qualità¹⁸ incide sugli obblighi che la Santa Sede assume

Immunity of the Holy See in Cases concerning the Sexual Abuse of Minors in the United States, in *Ius Canonicum*, 2013, p. 129 ss.

¹⁴ Ne citiamo alcuni rinviano alla bibliografia in essi contenuta, G. ARANGIO-RUIZ, *Santa Sede (Chiesa cattolica e Stato della Città del Vaticano)*, in *Digesto Discipline Pubb.*, XIII, Torino, 1997, pp. 582 ss.; G. BARBERINI, *Le Saint-Siège sujet souverain de droit international*, Paris, 2004; V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de Derecho canónico* 2015, p. 13 ss. Sia consentito inoltre rinviare a S. CANTONI, *Soggettività internazionale della Santa Sede ed immunità dalla giurisdizione*, AA.VV., *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Torino, 2011, pp. 647 ss.

¹⁵ Si ricordi a tale proposito uno scritto classico, G. BALLADORE PALLIERI, *Il rapporto fra Chiesa cattolica e Stato vaticano secondo il diritto ecclesiastico ed il diritto internazionale*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, maggio 1930; l'Autore evidenziava come la stessa nascita dello Stato Vaticano fosse frutto di un accordo internazionale tra Italia e Santa Sede per cui concludeva che Esso non potesse essere considerato un'entità autonoma ed indipendente ma indissolubilmente legato alla Chiesa Cattolica.

¹⁶ V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, cit., p. 37.

La Chiesa Cattolica è da intendersi come l'insieme delle comunità di fedeli cristiani che si affidano alla suprema direzione del Pontefice; il corpo sacerdotale, unito al proprio vescovo, provvede alla cura pastorale delle comunità; P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, IV ed., Torino, 2016 p. 91.

¹⁷ L. PASQUET, *La Santa Sede e le recenti osservazioni del Comitato per i diritti del bambino: alcune riflessioni*, in *SIDIBlog* del 17 febbraio 2014 (<http://www.sidiblog.org/>) che ricorda come la Santa Sede stessa si definisca «*a sovereign subject of international law having an original, non derived legal personality independent of every territorial authority or jurisdiction*».

¹⁸ In questo senso il Comitato per i diritti del fanciullo, organo preposto al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo di cui la Santa Sede è parte fin dall'aprile 1990, "The Committee is aware of the dual nature of the Holy See's ratification of the Convention as the Government of the Vatican City State and also as a sovereign subject of international law having an original,

nell'ordinamento internazionale. Sia sufficiente citare la stipulazione di trattati multilaterali, in particolare in materia di diritti umani, quando non venga specificato se Essa si vincola come organo supremo della Chiesa o come governo dello Stato della Città del Vaticano¹⁹. La portata dell'obbligazione assunta è condizionata dalla natura della Santa Sede²⁰ che agisce nella comunità internazionale differentemente da uno Stato²¹.

Sulla natura dualistica del soggetto internazionale, Santa Sede, si è espressa la Corte di Cassazione italiana fin dalla nota sentenza sul caso *Marcinkus*²²; dopo aver sottolineato che nella Santa Sede “si concentra la rappresentanza della Chiesa Cattolica e dello Stato della Città del Vaticano”, viene affermato che “...di nessuna rilevanza, ai fini delle esigenze decisorie, è l’esame delle accuse, delle ragioni e delle origini storiche dell’attuale posizione della Santa Sede, nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale (se, cioè, quale organo supremo della c.d. *societas perfecta*, la Chiesa Cattolica, o autonomamente; se distinta o collegata, per effetto di unione personale o reale, con lo Stato della Città del Vaticano, come già in passato con lo Stato Pontificio). Unico dato di valutazione determinatamente rilevante è, in materia, la sua indiscussa ed indiscutibile natura di soggetto di diritto internazionale...”.

non-derived legal personality independent of any territorial authority or jurisdiction”; COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See*, 31 January 2014, CRC/c/vat/co/2, par. 8.

¹⁹ Il Comitato per i diritti del fanciullo, partendo dalla “dual nature of the Holy See’s ratification” arriva, nel documento citato alla nota precedente, a ritenere la Santa Sede obbligata all’attuazione della Convenzione per i diritti del fanciullo non solo sul territorio dello Stato Vaticano ma anche “as the supreme power of the Catholic Church through individuals and institutions placed under its authority”. La natura della Santa Sede espande il vincolo pattizio a livello planetario, dando una configurazione particolare alla questione dell’estensione della giurisdizione degli Stati vincolati da un trattato in materia di diritti umani al di fuori del proprio territorio. Nella prassi recente la questione dell’ambito di applicazione dei trattati ratificati dalla Santa Sede è stata risolta con l’apposizione di riserve, come ad esempio per la partecipazione alla Convenzione contro la tortura del 1981 per la cui adesione, nel 2002, con una dichiarazione interpretativa, la Santa Sede ha ristretto il campo di applicazione al solo territorio dello Stato Vaticano; HOLY SEE PRESS OFFICE, *Presentation of the Initial Periodic Report of the Holy See to the Committee on the Convention against Torture* (May 5, 2014 Palais Wilson, Geneva), 05.05.2014 (B0323); V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, cit., p. 52.

²⁰ Sulla partecipazione della Santa Sede alla Convenzione sui diritti del bambino, K. MCMANUS, *The Holy See’s Compliance with the United Nations Convention on the Rights of the Child*, in *DePaul Journal for Social Justice*, 2018. Nel documento sopra citato il Comitato per i diritti del fanciullo, nel valutare l’attuazione della Convenzione da parte della Santa Sede, oltre a soffermarsi sulla pedofilia all’interno del clero, ha posto l’attenzione, ad esempio, sul diritto dei minori, figli di preti, di conoscere i loro genitori; sulle punizioni corporali in enti cattolici; sulle cosiddette *Magdalene laundries* irlandesi. La Convenzione del 1989 infatti prevede l’accettazione del controllo sulla sua attuazione da parte del Comitato; a tale obbligo non può sottrarsi la Santa Sede trattandosi di un obbligo contratto con la ratifica del trattato. La questione si presenta particolarmente complessa quando i rilievi del Comitato interferiscano con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, come ad esempio in materia di educazione sessuale; M. CASTELLANETA, *La Santa Sede viola la Convenzione sui diritti del fanciullo. Ma il rapporto del Comitato ONU presenta qualche ombra*, 9 febbraio 2014 (<http://www.marinacastellaneta.it/blog/>). Sul ruolo paragiudiziario dei comitati di controllo istituiti da trattati in materia di diritti umani, C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell’uomo*, Torino, 2019; F. SUDRE (a cura di), *Droit européen et international des droits de l’homme*, Paris, 2021; L. MOLA, *La Carta Sociale Europea e il controllo internazionale sulla sua applicazione*, Torino, 2022.

²¹ Una distinzione viene però talvolta introdotta in dottrina per la partecipazione a trattati che presuppongono la sovranità territoriale; N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, Torino, 2019, p. 31.

²² Corte di Cassazione (sez. pen.), sentenza del 17 luglio 1987, n. 3932.

Per quanto riguarda la composizione della Santa Sede, la dottrina e la giurisprudenza dominanti la identificano negli enti centrali della Chiesa Cattolica che compongono la curia romana o, come talvolta viene definita, nella persona del Romano Pontefice²³ e nel suo ufficio. È alla curia romana che l'art. 11 del Trattato del Laterano garantisce l'esclusione da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano²⁴. Gli enti centrali, ha chiarito ancora recentemente la Cassazione italiana, sono quelli che partecipano "in modo strettamente e direttamente funzionale all'organizzazione... 'centrale' del governo" della Chiesa Cattolica, e si differenziano dagli "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede"²⁵.

Pontefice e Curia romana costituiscono, dunque, un soggetto internazionale con peculiarità proprie, differenti da quelle di altri soggetti internazionali in quanto titolari di una sovranità diversa sia da quella esercitata dagli Stati, sia da enti astratti quali le organizzazioni internazionali.

Si è obiettato che, essendo un soggetto atipico, la Santa Sede non possa essere equiparata ad uno Stato e che questo dovrebbe avere conseguenze sulla concessione dell'immunità o almeno comportare una differenziazione sul grado di tale immunità rispetto a quella assoluta che spetta agli Stati²⁶. La prassi dominante è invece orientata a riconoscere alla Santa Sede l'immunità funzionale sia quando agisce come organo di governo dello Stato del Vaticano, sia per le sue azioni di vertice supremo della Chiesa Cattolica.

2.2. L'inapplicabilità delle eccezioni al principio dell'immunità dalla giurisdizione degli Stati

Stabilito il diritto della Santa Sede di godere dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti rientranti nella sua funzione sovrana in quanto soggetto internazionale con gli stessi diritti e doveri di uno Stato²⁷, la Corte EDU analizza le motivazioni che hanno portato i tribunali del Belgio ad escludere eccezioni previste per tale immunità.

Si conferma, innanzitutto, conforme alla prassi internazionale la decisione della Corte d'Appello di Gand di ritenere che i fatti e le omissioni, imputati alla Santa Sede, si collochino nell'esercizio dei poteri pubblici e dunque costituiscano *acta iure imperii*. Viene pertanto esclusa la possibilità prevista dalla norma consuetudinaria di negare

²³ Questa duplice natura della Santa Sede è affermata nel can. 361 del Codice di diritto canonico.

²⁴ L'organizzazione della Curia romana è oggi disciplinata dalla Costituzione apostolica, "*Praedicate Evangelium*" sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, del 19 marzo 2022, che ha sostituito la precedente Costituzione apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988; E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Milano, 2019, p. 102. Sulla composizione e sulle competenze della Curia romana cfr. tra i contributi più recenti, P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., p. 164 ss.

²⁵ Corte di Cassazione S.U., ordinanza 18 settembre 2017 n. 21541; si ribadisce la giurisdizione del giudice italiano in una causa di lavoro promossa da un cittadino nei confronti della Pontificia Università Lateranense che svolgeva mansioni non riconducibili ad *acta iure imperii*.

²⁶ L. PASQUET, *The Holy See as seen from Strasbourg: immune like a State but exempt from rules on State responsibility*, in *SIDIBlog.org*, 16 dicembre 2021 (<http://www.sidiblog.org/>).

²⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 57.

l'immunità per gli *acta iure gestionis*²⁸. La decisione, che appare condivisibile, è dovuta al fatto che in discussione vi fosse la politica negligente di prevenzione e di repressione della Santa Sede nell'affrontare la pedofilia al suo interno. Trattandosi dell'esercizio di poteri amministrativi di un ente sovrano, non sembra infatti discutibile che tali comportamenti non possano rientrare in quelle attività di tipo privatistico che da circa un secolo prevedono l'immunità ristretta e dunque la competenza del giudice del foro.

Più complesse, e forse degne di un maggior approfondimento, le motivazioni della Corte d'Appello che hanno portato a negare la possibilità di applicare al caso l'eccezione territoriale (*tort exception*). L'eccezione della cosiddetta *tort exception* è stabilita all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni²⁹, non ancora in vigore, e all'art. 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati di cui è parte solo il Belgio³⁰. Questa clausola esclude l'applicazione dell'immunità giurisdizionale a favore di uno Stato, davanti a un tribunale di un altro Stato competente in materia, per ricorsi di risarcimento pecuniario "in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione". La Corte EDU non contesta la posizione della Corte d'Appello belga che, nella causa in esame, ritiene inapplicabile la *tort exception* in quanto i fatti che vengono imputati ai vescovi belgi non possono essere attribuiti alla Santa Sede, dato che il Papa non è il committente dei vescovi; i comportamenti contestati direttamente alla Santa Sede si sono svolti a Roma, né il Papa né la Santa Sede erano presenti sul territorio belga quando i fatti attribuiti ai dirigenti della Chiesa belga sarebbero avvenuti³¹.

Su questi punti si incentra l'unica opinione dissenziente del giudice Pavli, il quale sottolinea come l'analisi della Corte di Strasburgo debba essere finalizzata a valutare la conformità dell'operato dei tribunali nazionali alla Convenzione CEDU, nella fattispecie all'art. 6, 1. La conclusione è che l'analisi da parte della magistratura belga è stata

²⁸ Si ricordi che, oltre alla magistratura italiana, si deve ai giudici del Belgio la distinzione, ormai diventata diritto consuetudinario, tra *acta iure imperii*, coperti da immunità, ed *acta iure gestionis* che possono essere conosciuti dal giudice di un altro Stato. La Corte EDU richiama, a tale proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione belga del 11 giugno 1903 (*Pasicrisie*, 1903, I 294), confermata in una recente sentenza del 2019 (Cass., 6 dicembre 2019, C. 18.282.F).

Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 26.

²⁹ La Convenzione di New York del 2004 sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni non è ancora in vigore avendo raggiunto ad oggi solo ventitré delle trenta ratifiche richieste (il Belgio ha firmato ma non ratificato mentre la Santa Sede non ha firmato). Si ricordi che l'impianto di tale Convenzione è definire eccezioni all'art. 5 che ribadisce come la regola sia il diritto dello Stato all'immunità (art. 5, Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione).

³⁰ Negoziata nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Basilea del 1972 sull'immunità degli Stati ha raggiunto ad oggi solo otto ratifiche tra le quali non c'è quella della Santa Sede; l'art. 11 relativo alla *tort exception* anticipa il contenuto dell'art. 12 della Convenzione di New York.

³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 69.

condotta in modo estremamente sommario e si contesta, in particolare, l'interpretazione data alla *tort exception*³². Il giudice Pavli ritiene che l'eccezione territoriale, codificata nella Convenzione di New York del 2004, sia una norma consuetudinaria e come tale vincoli tutti gli Stati; critica i giudici belgi per aver escluso dall'applicazione di tale eccezione gli *acta iure imperii* negando, inoltre, a tale clausola il valore di norma consuetudinaria. Il Giudice ricorda che esiste un diffuso consenso nella non applicazione della *tort exception* in caso di conflitti armati e di personale militare ma, ovviamente, questo non rilevava nelle questioni in esame. Non rilevava, a suo parere, neppure la prassi che verteva sull'esistenza di una eccezione all'immunità basata sulla natura dell'illecito, piuttosto che sul luogo di commissione. Nella *dissenting opinion* il giudice Pavli afferma pertanto che l'art. 12 della Convenzione del 2004 riguarda sia *acta iure imperii*, sia *acta iure gestions*³³; ribadisce che la sede degli odiosi abusi e le varie strategie di occultamento sono collocabili nello Stato del foro, il Belgio, presumibilmente con la connivenza o comunque con il mancato intervento della Santa Sede. Il Giudice sottolinea che, nell'escludere la responsabilità indiretta della Santa Sede, la magistratura belga aveva condotto un'analisi che non delineava chiaramente il quadro giuridico ma rivelava un approccio formalistico e astratto. La sua conclusione è che il ragionamento del tribunale belga non soddisfa il livello minimo di approfondimento richiesto dall'art. 6 CEDU³⁴.

Se peraltro è vero che la Corte EDU ha riconosciuto il valore di codifica ai principi contenuti nella Convenzione di New York del 2004, in particolare per quanto riguarda l'immunità per atti di natura privatistica³⁵, Essa si era già interrogata se l'eccezione territoriale potesse avere valore di norma consuetudinaria, per concludere negativamente³⁶. La prassi degli Stati, ad oggi, non sembra consentire di evidenziare, a tale proposito, quei comportamenti costanti e ripetuti nel tempo che devono costituire l'elemento della *diuturnitas* per la formazione della norma consuetudinaria. La stessa Corte internazionale di giustizia, nella controversia *Germania contro Italia*, riporta una prassi contrastante nell'applicazione della *tort exception*³⁷, pur non prendendo una posizione in merito dato che i fatti su cui era chiamata a pronunciarsi dovevano essere

³² Ivi, *Dissenting opinion of Judge Pavli*, parr. 4 e 19.

³³ Ivi, parr. 6-10.

³⁴ Ivi, par. 11.

³⁵ Cfr. ad es. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 marzo 2013, ricorso n. 36703/04, *Oleynikov v. Russia*, parr. 66 ss.

³⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 novembre 2001, ricorso n. 31253/96, *McElhinney v. Ireland*, par. 38: "The Court observes that, (...), there appears to be a trend in international and comparative law towards limiting State immunity in respect of personal injury caused by an act or omission within the forum State, but that this practice is by no means universal. Further, it appears from the materials referred to above (...) that the trend may primarily refer to "insurable" personal injury, that is incidents arising out of ordinary road traffic accidents, rather than matters relating to the core area of State sovereignty such as the acts of a soldier on foreign territory which, of their very nature, may involve sensitive issues affecting diplomatic relations between States and national security (...)" (corsivo aggiunto).

³⁷ Corte Internazionale di giustizia, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy...)*, cit., par. 64: "Germany has not, however, been alone in suggesting that, in so far as it was intended to apply to *acta iure imperii*, Article 12 was not representative of customary international law".

attribuiti a forze armate tedesche i cui comportamenti sono esclusi dalla portata di tale eccezione³⁸.

Altra questione è ammettere che tale clausola costituisca un'eccezione sia per atti pubblici sia privatistici. Possiamo qui solo accennare ai dubbi esposti in dottrina e in giurisprudenza circa il contenuto della *tort exception* che per alcuni dovrebbe riferirsi solo a danni alla persona "assicurabili", mentre per altri la novità introdotta dalla norma dovrebbe essere costituita proprio dal superamento della distinzione tra *acta iure imperii* ed *acta iure gestionis*³⁹.

Su entrambe le ipotesi controverse, la natura di norma consuetudinaria e la portata della clausola territoriale, nel caso qui esaminato, rileva la questione del legame tra Santa Sede e vescovi, se questi possano essere considerati alla stregua di "organi di Stato" o "agenti" e dunque con il loro comportamento possano far sorgere la responsabilità della Santa Sede. La posizione della giurisprudenza e del governo belga, sostenuta dalla Santa Sede, sottolinea come il rapporto tra Pontefice, Santa Sede e vescovi sia retto dal diritto canonico e non possa subire interferenze né essere controllato da procedure giudiziarie statali⁴⁰. Vale a tale proposito accennare che la definizione di "organo di Stato" spetta comunque al soggetto internazionale dato che tale qualità è attribuita dal diritto interno dello Stato stesso⁴¹. Sulla questione il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, in una nota esplicativa fin dal 2004, specificamente per il delitto di pedofilia, arrivava a negare addirittura la responsabilità giuridica del vescovo o della diocesi, di cui il vescovo ha la rappresentanza legale, nei confronti del presbitero. La nota afferma che il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri "sotto il profilo giuridico, è *irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica* di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, *sia al rapporto di lavoro dipendente* tra datore di lavoro e prestatore di opera"⁴². Nelle Chiese particolari o locali si ripropone il modello di governo che si evidenzia per la Chiesa universale: nonostante la nomina pontificia del vescovo, quest'ultimo, in base al diritto canonico, concentra in sé la totale potestà di governo pur circoscritta alla diocesi. Sebbene l'attività di governo del vescovo possa sempre essere

³⁸ Ivi, par. 65.

³⁹ A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2022, (<https://www.statoechiese.it>), p. 58.

⁴⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 52.

⁴¹ Ci limitiamo a richiamare, a tale proposito, l'art. 4, 2 del Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati, adottato nel 2001 dalla Commissione di Diritto internazionale: "Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato".

⁴² PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa*, (VIII. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero) (*Communicationes*, 36 [2004] 33–38).

condizionata e limitata dal Pontefice⁴³, la diocesi partecipa alla costituzione della Chiesa universale ma mantiene la propria indipendenza ed autorità esclusiva sulla sua gestione. Il vescovo non solo non è parte della Santa Sede ma non può neppure essere considerato un suo “agente”, una persona cioè che è incaricata dal soggetto internazionale di esercitare prerogative dell’attività di governo.

La presunta relazione tra Santa Sede e vescovi viene affrontata nell’opinione dissenziente del giudice Pavli che accusa la magistratura belga di aver trattato la questione dell’identificazione del comportamento “attribuibile allo Stato” con categorie tipiche del diritto internazionale pubblico, impostazione poi condivisa dalla Corte EDU⁴⁴. Con quella che il giudice ritiene essere una insoddisfacente interpretazione, si sarebbe così giunti ad escludere la responsabilità indiretta della Santa Sede, ignorando il rapporto gerarchico tra Pontefice e vescovi e riaffermando l’assenza di relazione tra organo principale e suo agente tra i due soggetti. Secondo il Giudice sarebbe invece soddisfatta la condizione di territorialità prevista dall’art. 12 che, come si legge nel Commentario alla Convenzione dell’*International Law Commission*⁴⁵, richiede la presenza sul territorio del Belgio di “agenti” dello Stato, quali soggetti distinti dallo Stato stesso.

La Corte EDU, anche sulla questione della possibilità di applicare la norma relativa alla *tort exception*, accoglie le motivazioni dei tribunali belgi ribadendo che non è di sua competenza sostituirsi alle valutazioni dei giudici nazionali quando tali valutazioni non sembrino né manifestamente irragionevoli né arbitrarie⁴⁶. Si conferma in tal modo l’impianto generale della sentenza basato sul diritto della Santa Sede, in qualità di soggetto internazionale, all’immunità assoluta per atti che rientrano nei suoi poteri sovrani.

2.3. Immunità dalla giurisdizione e diritto di accesso al giudice (art. 6, 1 CEDU)

Richiamando ancora una volta la propria giurisprudenza e la pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 2012 nella già citata controversia *Germania contro*

⁴³ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, cit., pp. 94 ss. Il Comitato per i diritti del fanciullo insiste invece sul vincolo di obbedienza dei presbiteri al Pontefice: “While being fully conscious that bishops and major superiors of religious institutes do not act as representatives or delegates of the Roman Pontiff, the Committee nevertheless notes that subordinates in Catholic religious orders are bound by obedience to the Pope, in accordance with Canons 331 and 590 (...)”; COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See*, cit., par. 8. La conclusione a cui abbiamo già accennato (cfr. *supra*, nota n. 19) è la rilevazione da parte del Comitato dell’obbligo per la Santa Sede di vigilare sull’attuazione della Convenzione del 1989 non solo nell’ambito territoriale della Città del Vaticano ma anche su tutte le persone ed istituzioni sottoposte al suo controllo.

⁴⁴ *Dissenting opinion of Judge Pavli*, cit., par. 13-18.

⁴⁵ YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, United Nations, 1991, Volume II (Part Two), p. 45 par. 8; https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf.

Il Commentario ammette esplicitamente l’applicazione dell’eccezione territoriale agli *acta iure imperii*; la prassi degli Stati che rifiutano una tale interpretazione è riportata dalla Corte Internazionale di giustizia nel par. 64 della già citata sentenza *Germania c. Italia* (cfr. *supra* nota n. 37).

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 69.

Italia, la Corte EDU ribadisce che, allo stato attuale del diritto internazionale, non sono ammesse eccezioni all'immunità per atti sovrani neppure quando i comportamenti imputabili allo Stato siano violazioni gravi dei diritti dell'uomo, del diritto umanitario o di norme di *ius cogens*⁴⁷. Secondo i ricorrenti le violazioni di cui sono stati vittime costituiscono, invece, trattamenti disumani o degradanti, e dunque contrari all'art. 3 CEDU, perpetrati nell'ambito di un'operazione di dissimulazione in grande scala. A fronte della gravità di tali trattamenti, essi ritengono sproporzionata la concessione dell'immunità e su questa considerazione basano la loro accusa contro il Belgio, colpevole a loro parere di aver violato l'art. 6, 1 (accesso ad un giudice indipendente ed imparziale), poiché non aveva accolto le loro richieste di risarcimento contro la Santa Sede applicando invece la teoria dell'immunità assoluta⁴⁸.

Secondo la Corte EDU nulla permette oggi di considerare la gravità del comportamento contestato alla Santa Sede quale deroga al principio dell'immunità sovrana degli Stati. Nella prassi internazionale, ad eccezione della nota posizione della magistratura italiana⁴⁹, la norma sull'immunità giurisdizionale dello Stato o dell'organo

⁴⁷ Ivi, parr. 63 e 64; secondo la Corte EDU, i ricorrenti non hanno prodotto elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle della CIG nel 2012.

⁴⁸ Ivi, parr. 43-44. I ricorrenti accusano anche i tribunali belgi di aver agito, in merito a tali questioni, con un eccessivo formalismo nell'applicazione della procedura belga e del suo codice civile. Queste ultime accuse sono considerate un nuovo ricorso che viene dichiarato irricevibile per ritardo nella presentazione, in applicazione dell'art. 35,4 della Convenzione CEDU; Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., parr. 39 e 40. Il Governo belga ritiene, invece, che il diritto ad un equo processo sia stato garantito dato che i ricorrenti hanno potuto accedere a due gradi di giudizio. Si sottolineano le scelte processuali dei ricorrenti che avrebbero dovuto dirigere le loro richieste contro soggetti non coperti da immunità; si ribadisce l'alternativa della procedura d'arbitrato e la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale; ivi, parr. 50,51.

⁴⁹ Corte Costituzionale italiana, sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238. In questa nota sentenza, modificando il rapporto tra norma consuetudinaria e norma costituzionale, la Consulta ha infatti stabilito che l'adattamento automatico dell'ordinamento italiano al diritto consuetudinario, previsto dall'art. 10 Cost., non opera quando la norma consuetudinaria è contraria ad un principio fondamentale della nostra Costituzione. Viene pertanto ammessa la giurisdizione del giudice italiano in ricorsi contro lo Stato straniero al quale, in quanto responsabile di crimini internazionali, non deve essere concessa l'immunità. Diamo qui di seguito alcuni dei principali riferimenti al grande dibattito scaturito in dottrina: G. CATALDI, *L'esecuzione nell'ordinamento italiano della sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Germania c. Italia: quale equilibrio tra obblighi internazionali e tutela dei diritti fondamentali?*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, p. 137 ss.; A. CIAMPI, *L'Italia attua la sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Germania c. Italia*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2013, p. 146 ss.; CANNIZZARO E., *Jurisdictional Immunities And Judicial Protection: The Decision Of The Italian Constitutional Court No. 238 of 2014*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2015, p. 126 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale ed i suoi possibili effetti sul diritto internazionale*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2015, p. 23 ss.; P. PUSTORINO, *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della giurisprudenza italiana*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2015, p. 51 ss.; F. SALERNO, *Giustizia costituzionale versus giustizia internazionale nell'applicazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, p. 33 ss.; E. SCISO, *Brevi considerazioni sui primi seguiti della sentenza della Corte Costituzionale 238/2014*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2015, p. 887 ss.; A. TANZI, *Un difficile dialogo tra Corte internazionale di giustizia e Corte costituzionale*, in *Comunità Internazionale*, 2015, p. 13 ss.; C. ZANGHÌ, *Une nouvelle limitation à l'immunité de juridiction des États dans l'arrêt 238 de 2014 de la Cour Constitutionnelle italienne?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, p. 1 ss.; F. FRANCONI, *Access to Justice and its Pitfalls: Reparation for War Crimes and the Italian Constitutional Court*, in *Journal of*

nell'esercizio delle sue funzioni continua ad essere interpretata come prevalente sulla gravità della violazione, anche quando comporta il diniego del diritto della vittima ad un equo processo. Si tratta di "una barriera procedurale", non una limitazione a un diritto sostanziale ma un ostacolo alla competenza dei tribunali nazionali a pronunciarsi su tale diritto⁵⁰. L'impossibilità di ricorso ad un giudice per far valere i propri diritti nei confronti di uno Stato sovrano diventa una eccezione al diritto d'azione nel diritto interno. Al giudice di Strasburgo spetta dunque il compito di valutare se le circostanze giustificano tale eccezione. Viene richiamata la passata giurisprudenza in cui la Corte EDU ha stabilito che l'obiettivo dell'immunità giurisdizionale in una causa civile è il rispetto del diritto internazionale ed il mantenimento di relazioni amichevoli tra gli Stati⁵¹. Sulla questione della proporzionalità del sacrificio richiesto al singolo si riporta quanto già stabilito nel caso *Jones et al.*⁵²: la convenzione CEDU deve essere interpretata conformemente alle altre norme di diritto internazionale di cui essa è parte integrante. Sebbene l'accesso al giudice sia inerente al diritto garantito dall'art. 6, 1 CEDU, devono essere ritenute conformi a tale diritto anche limitazioni dovute all'applicazione della norma sull'immunità dalla giurisdizione, quale regola internazionale generalmente riconosciuta.

Si conferma pertanto che, secondo la Corte EDU, al diritto garantito dall'art. 6 non deve essere attribuito un contenuto materiale determinato nell'ordinamento giuridico interno e l'immunità dalla giurisdizione rappresenta un limite implicito ammesso che si traduce nella tutela dell'interesse della collettività di avere relazioni internazionali pacifiche con altri Stati, limite di fronte al quale il diritto del singolo deve arretrare⁵³. Si noti come tale bilanciamento tra interessi della collettività e diritti della persona venga ribadito anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; all'art. 52,1 si ammettono, infatti, limitazioni ai diritti e alle libertà riconosciuti solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale; come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia "non devono risolversi, considerato lo scopo

International Criminal Justice, 2016, p. 629 ss.; M. IOVANE, *The Italian Constitutional Court Judgment No. 238 and the Myth of the 'Constitutionalization' of international law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p. 595 ss.

⁵⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 59: "La Cour rappelle que l'octroi de l'immunité ne doit pas être considéré comme un tempérament à un droit matériel, mais comme un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur ce droit...".

⁵¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., parr. 60, 61.

⁵² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 gennaio 2014, ricorsi n. 34356/06 e 40528/06, *Jones and others v. The United Kingdom*, par. 189.

⁵³ C. FOCARELLI, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001, p. 341 ss.

perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti”⁵⁴.

Nell’applicazione dell’art. 6, 1 CEDU, garantire relazioni pacifiche è considerato dunque un valore collettivo fondamentale che deve prevalere; l’esistenza di altre vie ragionevoli per tutelare i diritti del singolo rende tali restrizioni proporzionate all’obiettivo perseguito. Sebbene si sottolinei che la proporzionalità sia verificata quando il singolo possa ottenere giustizia attraverso altre strade⁵⁵, nessuna tutela viene salvaguardata nell’ipotesi che per la persona si determini invece un diniego totale di tale diritto. Circa la posizione dei richiedenti che rilevano come la concessione dell’immunità li privasse totalmente della possibilità di adire un giudice, la Corte EDU ribadisce esplicitamente come la compatibilità della concessione dell’immunità con il dettato dell’art. 6, 1 non dipende dall’esistenza di alternative ragionevoli. A mitigare tale conclusione però, dato che si tratta di vittime di azioni gravissime che rientrano nel divieto dell’art. 3, la Corte ammette che l’esistenza di un ricorso alternativo è “*pour le mois souhaitable*”⁵⁶. Nel caso in esame, la proporzionalità tra restrizione all’accesso al tribunale ed obiettivo perseguito si ritiene verificata dato che i ricorsi sono stati respinti per le scelte processuali errate dei ricorrenti che avrebbero dovuto indirizzare le loro richieste nei confronti dei responsabili della Chiesa Cattolica in Belgio⁵⁷. La conclusione è che non c’è stata violazione dell’art. 6, 1 da parte del Belgio; la decisione è stata presa con il voto favorevole di sei dei sette giudici, unica posizione dissenziente quella sopra ricordata del giudice Pavli.

⁵⁴ Corte di giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, par. 45. Per un inquadramento generale sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sia sufficiente qui richiamare alcuni tra i più autorevoli contributi dottrinali: R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, Bologna, 2001; A. DI STASI, *L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell’Unione europea: verso nuovi limiti o “confini” tra ordinamenti*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, I, Napoli, 2014, pp.165-202; S. DE VRIES, U. BERNITZ, S. WEATHERILL (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument. Five Years Old and Growing*, Oxford, 2015; R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, Milano, 2017.

⁵⁵ La Corte EDU sottolinea che, a seguito del rapporto pubblicato nel marzo 2011 dalla commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento belga, fu creato nell’ambito della Chiesa cattolica belga un centro d’arbitrato temporaneo in materia di abusi sessuali. La Chiesa in Belgio non ha personalità giuridica e le diocesi sono costituite come associazioni senza scopo di lucro per cui fu istituita la fondazione “Dignity” a tutela delle autorità della Chiesa nelle procedure davanti al centro di arbitrato. Il centro, finanziato dalla Chiesa stessa e da fondi pubblici, poteva conoscere istanze individuali, presentate entro il 31 ottobre 2012, sulle quali i vari collegi arbitrali potevano pronunciarsi; una camera arbitrale permanente si pronunciava sulla ricevibilità dei ricorsi e svolgeva un ruolo di conciliatore. Nel suo rapporto finale, presentato il 6 marzo 2017, il centro registrava la presentazione di 628 ricorsi di cui 121 chiusi senza indennizzo finanziario; 506 con risarcimento e in un caso di due ricorrenti, uno con risarcimento e l’altro no. Corte europea dei diritti dell’uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 31-33. Secondo i ricorrenti la procedura arbitrale non consentiva di far emergere la responsabilità delle autorità ecclesiastiche nella prevenzione e repressione della pedofilia all’interno della Chiesa ma riguardava abusi caduti in prescrizione o le cui vittime erano decedute e, in ogni caso, i rimborsi erano inferiori a quelli riconosciuti dalla magistratura belga in casi diversi di abusi sessuali (ivi, par. 48).

⁵⁶ Ivi, par. 71.

⁵⁷ Ivi, par. 74 e 75.

Questa pronuncia della Corte EDU non fa che confermare una giurisprudenza che sottolinea come, nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto d'accesso ad un tribunale, elemento del diritto ad un equo processo e garantito dall'art. 6, 1, non sia concepito come un diritto assoluto, anche in altre ipotesi, non solo per la concessione dell'immunità per atti sovrani⁵⁸. Gli Stati godono di un margine di apprezzamento nell'applicazione di tale articolo; spetta alla Corte EDU stabilire se le limitazioni non pregiudichino "la sostanza stessa" del diritto, abbiano uno scopo legittimo e rispettino il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati ed obiettivo perseguito. La concessione dell'immunità ad uno Stato sovrano non è quindi un ostacolo all'esercizio di un diritto sostanziale bensì un limite procedurale alla giurisdizione del giudice nazionale.

Quando l'ostacolo è costituito dal conferimento dell'immunità dalla giurisdizione ad uno Stato straniero per atti sovrani, l'obiettivo che giustifica la negazione del diritto al giudice è il rispetto del diritto internazionale a sua volta finalizzato a promuovere la pacifica coesistenza e cooperazione tra gli Stati; la concessione dell'immunità impedisce che uno Stato violi il principio di parità che sta alla base della norma consuetudinaria sull'immunità stessa (*par in parem non habet iudicium*)⁵⁹. La proporzionalità è dunque soddisfatta nel momento in cui, applicando tale norma, la Convenzione viene attuata nel rispetto del diritto internazionale di cui è parte integrante. Il giusto equilibrio tra interesse del singolo, che viene sacrificato, e interesse generale è dato dall'esistenza di altre vie di composizione della controversia; l'impossibilità di mettere in atto altri ricorsi non incide però sulla legittimità della concessione dell'immunità allo Stato straniero. Si ammette così esplicitamente che l'immunità dalla giurisdizione continui a minare la natura stessa del diritto sancito dall'art. 6, quale "minimo" di garanzie nel rapporto tra persona ed esercizio della giurisdizione⁶⁰. Il controllo operato dalla Corte EDU, anche nella sentenza qui in esame, è un controllo solo formale quando, invece, si ritiene che si sarebbe dovuto almeno indagare sul rapporto tra norma consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione e diritto al giudice sancito convenzionalmente, anziché limitarsi, ancora una volta, a prendere atto della prevalenza della prima.

⁵⁸ Fin dal 1980 la Corte EDU ha stabilito che il diritto di adire un giudice non è assoluto anche in altre ipotesi quali, ad esempio, una decisione di non procedere e un'ordinanza di sospensione del procedimento; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 febbraio 1980, ricorso n. 6903/75, *Deweert c. Belgique*, par. 49. Per un inquadramento generale sulla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'applicazione dell'art. 6, oltre agli Autori già citati, cfr. M. DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2001; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; J. VELU, R. ERGEC, *Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2014; W. A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015. Sulla giurisprudenza della Corte EDU più recente si veda C. COLUCCI, *Diritto di adire un giudice nel sistema "integrato" CEDU-UE e strumenti "deflattivi" del contenzioso a partire dal caso Succi e altri c. Italia*, in questa *Rivista*, 2022, n. 1, pp. 97-127.

⁵⁹ C. FOCARELLI, *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, 2013, p. 159 ss.

⁶⁰ A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2022, p. 21 ss.

3. Alcuni cenni conclusivi

La giurisprudenza della Corte EDU si colloca nel quadro della tradizionale applicazione più restrittiva della norma sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, pur nella consapevolezza delle conseguenze sul diritto di una persona di adire un tribunale per ottenere giustizia. Allo stadio attuale non è possibile ravvisare nelle sue pronunce in merito, come spesso è invece avvenuto in altri ambiti, un'applicazione evolutiva della Convenzione CEDU che ponga al centro la persona ed i suoi diritti fondamentali.

La Corte EDU basa l'indagine sulla natura giuridica della Santa Sede nell'ordinamento internazionale; la sua qualità di soggetto internazionale, infatti, rende legittima la concessione dell'immunità stessa. Si conferma, innanzitutto, la struttura della Santa Sede nell'accezione di curia romana, mutuata dal diritto canonico ed accolta dalla maggior parte della dottrina e dalla prassi. È stato spesso evidenziato che tale accezione garantirebbe una posizione privilegiata alla Santa Sede rispetto a quella degli Stati nell'ordinamento internazionale: l'impossibilità di qualificare vescovi e sacerdoti come agenti della Santa Sede⁶¹ escluderebbe l'imputabilità a quest'ultima della responsabilità per fatti illeciti compiuti da quelli che, secondo tali posizioni, sono suoi organi. A parere di chi scrive, estendere la composizione della Santa Sede⁶² significherebbe estendere il numero di organi del soggetto internazionale che potrebbero poi rivendicare il diritto all'immunità. Pur se in numero inadeguato rispetto alle dimensioni del crimine, sono tuttavia significativi i processi penali, già celebrati o avviati, a carico di preti pedofili e i risarcimenti a carico delle diocesi a cui i rei appartenevano. La separazione tra Santa Sede, vescovi e chierici, in base alla soggettività internazionale, ha consentito questi risultati senza la possibilità di invocare l'immunità⁶³; solo alla prima spettano infatti le prerogative

⁶¹ Per un'analisi in base al diritto canonico, P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it) n.17/2013; M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino, 2019.

⁶² Nella Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Pontefice Francesco sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell'11 luglio 2013 si specifica dettagliatamente cosa si debba intendere per "pubblici ufficiali": a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

⁶³ Si ricordi a tale proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana dove si è ribadito che il chierico, giudicato in sede canonica, possa essere giudicato per il reato di pedofilia dalla giurisdizione statale, senza che questo comporti una violazione del principio *ne bis in idem*. In questo caso la giurisdizione italiana era competente in quanto il chierico era cittadino italiano. Per i limiti del presente lavoro ci limitiamo a riportare brevemente quanto statuito dalla Suprema Corte: "È stato infatti già affermato, in plurime occasioni, da questa Corte, come il principio del *ne bis in idem* non abbia natura, appunto, di principio generale del diritto internazionale capace di prevalere sul principio di

del soggetto internazionale. Ammettere un rapporto di subordinazione e di appartenenza del prete pedofilo alla Santa Sede farebbe sorgere la responsabilità di quest'ultima nell'ordinamento internazionale ma la norma sull'immunità assoluta non consentirebbe comunque al singolo di avere giustizia nell'ordinamento interno.

La questione si presenterebbe in termini molto differenti se la norma sulla *tort exception* si affermasse come una norma consuetudinaria o come norma pattizia con l'entrata in vigore della Convenzione di New York del 2004, sia per la Santa Sede sia per lo Stato del foro. Si dovrebbe però dimostrare, senza ombra di dubbio, che l'immunità sia esclusa anche per gli atti sovrani. Solo in tale ipotesi il soggetto internazionale, Santa Sede, sarebbe chiamato a rispondere per violazione di diritti umani al di fuori della sua giurisdizione a causa dell'azione di un suo agente.

Un punto particolarmente significativo è che la recente pronuncia della Corte EDU ridimensiona drasticamente quelle che potevano essere interpretate come timide aperture della Corte stessa nei confronti di una diversa applicazione dell'immunità assoluta, quando nella sentenza *Cudak* si constatava “una certa erosione” di tale istituto⁶⁴ o quando nella sentenza *Jones* si sottolineava l'evoluzione in atto della norma⁶⁵. Si conferma infatti che il diritto all'immunità non è derogabile neppure quando l'immunità giurisdizionale neghi giustizia a vittime di gravi violazioni dei diritti umani⁶⁶. Nessun passo avanti

territorialità...potendo lo stesso trovare applicazione solo in presenza di convenzioni, ratificate e rese esecutive, tra Stati, vincolanti unicamente i paesi contraenti nei limiti dell'accordo raggiunto”. Dobbiamo notare, inoltre, che la Corte Suprema specifica che il decreto di condanna della giurisdizione canonica “...non è certamente riconducibile nel novero dei provvedimenti adottati dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, entità distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede, avente potestà giurisdizionale per i delitti previsti dal codice penale e commessi all'interno di questo stesso Stato...”. Quest'ultima considerazione sembra finalizzata ad escludere l'applicazione dell'art. 23, 1 dei Patti Lateranensi sull'esecuzione in Italia delle sentenze dei tribunali della Città del Vaticano, piuttosto che ad incidere sulla definizione del soggetto internazionale Santa Sede. Corte di Cassazione, Terza sezione penale, sentenza del 18 maggio 2021, n. 34576, depositata in data 17 settembre 2021.

⁶⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 23 marzo 2010, ricorso n. 15869/02, *Cudak v. Lithuania*, par 64: “...the Court notes that the application of absolute State immunity has, for many years, clearly been eroded”, sebbene limitatamente alla tutela dei diritti del lavoratore. Si conferma così quanto già rilevato nel caso *Fogarty*: “The Court observes that, (...), there appears to be a trend in international and comparative law towards limiting State immunity in respect of employment-related disputes” (G.C., sentenza del 21 novembre 2001, ricorso n. 37112/97, *Fogarty v. The United Kingdom*, par. 37). Lo stesso concetto viene ribadito, in un contesto analogo, ancora dalla Grande Camera, nella sentenza del 29 giugno 2011, ricorso n. 34869/05, *Sabeh El Leil v. France*, par. 53.

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Jones and others v. The United Kingdom*, cit., par. 215: “In these circumstances, the Court is satisfied that the grant of immunity to the State officials in this case reflected generally recognised rules of public international law...However, in light of the developments currently underway in this area of public international law, this is a matter which needs to be kept under review by Contracting States” (corsivo aggiunto).

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 novembre 2001, ricorso n. 35763/97, *Al-Adsani v. The United Kingdom*, dove si decideva, seppure a stretta maggioranza, che: “Notwithstanding the special character of the prohibition of torture in international law, the Court is unable to discern in the international instruments, judicial authorities or other materials before it any firm basis for concluding that, as a matter of international law, a State no longer enjoys immunity from civil suit in the courts of another State where acts of torture are alleged”, par. 61.

Alla stessa conclusione la Corte EDU giungeva nella già citata sentenza *Jones and others v. The United Kingdom*, cit.; R. PISILLO MAZZESCHI, *Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l'accesso*

dunque nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela del diritto della persona all'accesso alla giustizia, garantito all'art. 6, 1 CEDU, e l'attuazione di una norma consuetudinaria finalizzata a garantire rapporti di coesistenza pacifica tra Stati. La sentenza testimonia, infatti, tale irrisolto bilanciamento tra interessi contrastanti, non discostandosi in questo ambito dall'orientamento che ha caratterizzato in passato la sua giurisprudenza. Se da un lato resta confermata la possibilità per la vittima di portare le proprie istanze davanti ai tribunali nazionali dello Stato responsabile dell'illecito, e dunque l'imprescindibile ruolo della giurisprudenza interna nell'applicazione della norma internazionale, dall'altro, si continua a negare la prevalenza di alcune norme cogenti a tutela della persona su determinati istituti, appartenenti al diritto internazionale classico, in particolare su quello relativo all'immunità dello Stato dalla giurisdizione. Il diritto di accesso al giudice condiziona tutte le altre garanzie processuali, atteso che le immunità giurisdizionali hanno come conseguenza quella di impedire un processo o l'esecuzione di una sentenza; la tutela della sovranità dello Stato fa sì che questo diritto possa avere delle limitazioni e dunque non si affermi come diritto fondamentale dell'uomo. Nessuna considerazione sull'aspetto sostanziale della violazione di cui la persona è stata vittima neppure nel caso in esame, dove si ammette che l'illecito lamentato potrebbe rientrare nel divieto previsto all'art. 3 CEDU di trattamenti disumani e degradanti, se non addirittura di tortura⁶⁷. Ancora una volta l'aspetto formale è stato fatto prevalere: come evidenziato dalla Corte EDU il ricorso era rivolto contro il Belgio motivo per cui non dovevano essere valutati i comportamenti della Santa Sede, unica strategia processuale possibile da parte dei ricorrenti dato che la Santa Sede non è parte della Convenzione CEDU. Il risultato è tuttavia il medesimo di quello raggiunto in altre pronunce nelle quali il ricorso era nei confronti del responsabile del crimine.

Confermata la natura procedurale della norma sull'immunità dalla giurisdizione, la Corte non ha dunque ritenuto di doversi pronunciare sulla relazione tra violazione di un diritto dell'uomo, diritto ad un ricorso davanti ad un tribunale e norma sull'immunità dello Stato, relazione sulla quale si basa la nota e, a parere di chi scrive, avanzata posizione della magistratura italiana. Il diritto di ottenere giustizia, almeno attraverso un indennizzo, da parte delle vittime dell'odioso crimine di pedofilia perpetrato all'interno della Chiesa Cattolica, resta dunque condizionato dall'ordinamento interno di ciascuno Stato⁶⁸ e continua ad essere escluso nell'ambito del diritto internazionale.

La pronuncia della Corte EDU rafforza così una prassi internazionale che non ammette altre eccezioni all'applicazione della norma sull'immunità se non quella ormai

alla giustizia anche alle vittime di tortura: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 215 ss.; P. PUSTORINO, Immunità dello Stato, immunità degli organi e crimine di tortura: la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Jones, in Rivista diritto internazionale, 2014 p. 493 ss.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.C. et autres c. Belgique*, cit., par. 71.

⁶⁸ Si ricordi che Stati Uniti e Gran Bretagna regolano la concessione dell'immunità con leggi interne; il *Foreign Sovereign Immunities Act del 1976*, per quanto riguarda il primo Paese, e lo *State Immunity Act del 1978* per il secondo. Sulla questione cfr. *infra* nota n. 74.

consuetudinaria basata sulla distinzione tra *acta iure imperii* e *acta iure gestionis*⁶⁹. Le stesse conclusioni dell'*Institut de droit international*⁷⁰, nella sessione di Napoli del 2009, non fanno che codificare tali posizioni sia quando ribadiscono che, nell'ipotesi di crimini internazionali, le immunità personali cessano al cessare della funzione dell'agente sia, per la parte che qui rileva, quando confermano che, nell'ambito di un ricorso civile originato dalla richiesta di un indennizzo da parte della vittima, non sono in discussione le condizioni per l'applicazione della norma sull'immunità dalla giurisdizione⁷¹ dello Stato straniero.

La sentenza della Corte EDU non rappresenta alcun superamento della giurisprudenza che considera la natura procedurale della norma consuetudinaria sull'immunità dello Stato anche quando questo configuri un diniego di giustizia a vittime di crimini gravissimi perpetrati da uno Stato. Come testimoniato dalla vicenda Stati Uniti e Francia⁷², in caso di crimini internazionali altre eccezioni, che tengano conto della gravità della violazione, appartengono ancora alla sfera della politica mentre il diritto internazionale mantiene una posizione di tutela assoluta della sovranità dello Stato. L'orientamento della magistratura italiana⁷³ continua ad essere una voce isolata, a parte altre pochissime e sporadiche manifestazioni concordi basate non sulla prevalenza del

⁶⁹ Si noti, in particolare, che ammettere l'eccezione della gravità del crimine, costituirebbe una soluzione anche per i dubbi sulla portata della clausola *tort exception*, per la sua controversa applicazione agli *acta iure imperii*.

⁷⁰ *Annuaire de l'Institut de droit international - Session de Naples - Volume 73 - 2009, 3ème Commission, Les droits fondamentaux de la personne face aux immunités de juridiction du droit international* (<https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/Lady-Fox.pdf>). La Risoluzione adottata durante tale sessione (Troisième Commission, *Résolution sur l'immunité de juridiction de l'Etat et de ses agents en cas de crimes internationaux, Rapporteur: Lady Fox*) dopo aver ribadito i principi che reggono la norma internazionale sull'immunità, afferma che essa sarà inapplicabile a persone che si macchiano di crimini internazionali. Questa conclusione, che potrebbe rappresentare un significativo contributo per uno sviluppo di tale norma a favore di un'effettiva repressione dei crimini internazionali, è mitigata dalla previsione sulla durata dell'immunità personale che continua ad accompagnare l'agente di Stato per tutta la sua funzione (art. III). Il tema dell'immunità dell'organo di Stato dalla giurisdizione penale straniera è stata oggetto di un acceso dibattito anche nell'ambito della Commissione di diritto internazionale; cfr. H. ASCENSIO, B. BONAFÈ, *L'absence d'immunité des agents de l'Etat en cas de crime international: pourquoi en débattre encore?*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 2018, p. 821 ss. ai quali rinviamo anche per un quadro della più recente dottrina sulla questione.

⁷¹ Troisième Commission, *Résolution sur l'immunité de juridiction de l'Etat et de ses agents en cas de crimes internationaux*, cit., Article IV: Immunité de l'Etat. Dans une affaire civile mettant en cause le crime international commis par l'agent d'un Etat, les dispositions qui précèdent ne préjugent pas de l'existence et des conditions d'application de l'immunité de juridiction dont cet Etat peut le cas échéant se prévaloir devant les tribunaux d'un autre Etat.

⁷² T. FLEURY GRAFF, *Les protections juridictionnelles de l'État étranger aux États-Unis: aperçu du droit et de la pratique américains suite à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'indemnisation de certains victims de la shoah déportées depuis la France*, in *Annuaire Français de Droit International*, 2016, p. 3 ss.

⁷³ Cfr. *supra* nota n. 49. La posizione della magistratura italiana, che non riconosce l'immunità allo Stato straniero per crimini internazionali, è stata ancora recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione, sentenza del 28 settembre 2020, n. 20442. La Suprema Corte cassa una sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva invece concesso l'immunità alla Germania in un ricorso da parte degli eredi di una vittima del regime nazista, dimostrando che l'orientamento in materia deve ritenersi delineato e consolidato.

divieto di compiere crimini internazionali rispetto al diritto all'immunità quanto, spesso, sul tentativo di far rientrare la deroga nella categoria degli *acta iure gestionis*⁷⁴.

A conclusione sia consentito riportare le parole del giudice Cançado Trindade che, nella sua *dissenting opinion* alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2012 nella più volte citata controversia *Germania contro Italia*, ribadiva "...Grave breaches of human rights and of international humanitarian law, amounting to international crimes, are anti-juridical acts, are breaches of *jus cogens*, that cannot simply be removed or thrown into oblivion by reliance on State immunity. ...International crimes perpetrated by States are not *acta iure gestionis*, nor *acta iure imperii*; they are crimes, *delicta imperii*, for which there is no immunity..."⁷⁵. Il processo avviato soprattutto a partire dal Secondo dopoguerra, che vede un rafforzamento dei diritti di cui è titolare la persona tra cui assume sempre più importanza il diritto di accesso al giudice pur con le limitazioni sopra indicate, non ha invece ancora inciso sulla prassi degli Stati verso un'interpretazione più restrittiva della norma sull'immunità. Questo, tuttavia, non porta ad escludere che la prassi instaurata dalla magistratura italiana non possa, negli anni, condizionare la posizione degli altri Stati della comunità internazionale.

Per quanto riguarda il caso qui esaminato, si deve sottolineare che la gravità del crimine della pedofilia all'interno della Chiesa e la sua estensione hanno indotto la Chiesa medesima ad approntare delle procedure per il risarcimento delle persone. L'impunità di cui hanno beneficiato preti responsabili di abusi sessuali nei confronti di bambini costituisce una pagina nera della storia della Chiesa, segnata da protezioni ed insabbiamenti perpetrati da esponenti dei suoi vertici. I numerosi ricorsi che hanno cercato di coinvolgere la responsabilità della Santa Sede non fanno che dimostrare la percezione del ruolo che la Chiesa avrebbe dovuto assumere per estirpare una tale piaga e che non sempre ha svolto. A partire da dicembre 2013, a fronte di uno scandalo di dimensioni mondiali, Papa Francesco ha istituito una Commissione *ad hoc*, preposta alla tutela dei minori e a ricevere le denunce degli abusi. Le proporzioni di questo odioso crimine da parte di alcuni membri del clero e le coperture assicurate ai preti pedofili hanno determinato infatti l'avvio di un lungo processo di rinnovamento all'interno della

⁷⁴ Si veda a tale proposito la posizione della magistratura statunitense che accoglie, nell'agosto del 2000, un ricorso della Signora Altmann, diventata cittadina statunitense, contro l'Austria e la Galleria austriaca per la restituzione di alcuni quadri di Gustav Klimt, sottratti alla sua famiglia ebrea dal regime austriaco nazista. Con un'applicazione retroattiva del *Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)*, la Corte distrettuale si ritiene competente in quanto, a suo parere, il caso rientra nell'ipotesi di un'attività economica, date alcune iniziative promozionali svolte dalla Galleria austriaca sul territorio degli Stati Uniti. Sulla questione si veda la pronuncia della Corte Suprema statunitense che, pur ammettendo l'applicazione retroattiva della normativa, ritiene legittima l'eventuale richiesta dell'Esecutivo di rinunciare all'esercizio della giurisdizione nei confronti dello Stato straniero; A. DI MARTINO, *Foreign Sovereign Immunities Act: la Corte Suprema conferma l'applicazione retroattiva in un caso di pretesa "arianization"*, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/cronache/estero/foreign_act/index.html. La vicenda si concluse nel 2006 dopo la costituzione di un collegio arbitrale che riconobbe i diritti della signora Altmann.

⁷⁵ Corte internazionale di giustizia, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy...)* *Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade*, cit., par. 306.

Chiesa⁷⁶ che la Chiesa stessa⁷⁷, l'opinione pubblica in generale ed i diversi attori che operano nella comunità internazionale ritengono necessario ed indifferibile⁷⁸.

ABSTRACT: La possibilità per l'individuo di adire un giudice trova nella norma a garanzia dell'immunità sovrana dello Stato un limite stabilito dal diritto consuetudinario che opera anche quando la persona sia vittima di gravissime violazioni di diritti umani. In tale quadro deve essere analizzata la prassi in materia di ricorsi di vittime di un crimine odioso, quale è la pedofilia da parte di preti cattolici, contro la Santa Sede. Una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo conferma che il diritto d'accesso ad un tribunale, elemento del diritto ad un equo processo, non deve ancora oggi essere concepito come un diritto assoluto neppure nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

KEYWORDS: Immunità dello Stato – Santa Sede – accesso al giudice – art. 6, 1 CEDU – eccezione territoriale.

ON STATE IMMUNITY FROM JURISDICTION: THE COMPLEX BALANCING BETWEEN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE PREROGATIVES OF THE HOLY SEE

ABSTRACT: The possibility for the individual to bring a claim before a judge finds in the rule on sovereign immunity of States a limit established by customary law, that operates even when the person is a victim of serious human rights violations. This is the context in which the practice relating to claims against the Holy See by victims of a heinous crime, such as paedophilia by Catholic priests, has to be analysed. A recent

⁷⁶ Oltre alle sopra accennate misure prese dal Pontefice, si ricordi la decisione dei Vescovi francesi che recentemente hanno annunciato la vendita di beni immobili della Conferenza episcopale di Francia e delle diocesi per aumentare i fondi disponibili per indennizzare le vittime. Cfr. le dichiarazioni dell'arcivescovo di Reims, monsignor Eric de Moulins-Beaufort al termine dell'Assemblea annuale della Conferenza episcopale di Francia che si è svolta ad inizio novembre 2021. In quell'occasione è stata riconosciuta la responsabilità istituzionale della Chiesa e la dimensione sistemica delle aggressioni sessuali subite da minori dalle quali deriva un dovere di giustizia e riparazione (<https://www.rainews.it>, 8 novembre 2021).

⁷⁷ Il processo di rinnovamento, avviato all'interno della Chiesa stessa, ha determinato anche importanti ricadute sul diritto canonico penale e processuale penale, in particolare sul Libro VI del Codex Iuris Canonici; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in www.statoecliese.it, n.11/2022.

⁷⁸ Tra i più recenti interventi ricordiamo la lettera che, nell'aprile 2021, un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno inviato al Pontefice per chiedere una decisa azione nella prevenzione e punizione delle violenze e degli abusi contro i bambini nelle istituzioni cattoliche (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, OHCHR, Press releases, 21 June 2021). Si ricordi inoltre la pronuncia già citata (cfr. *supra* n. 20) del Comitato sui diritti del fanciullo che, in particolare, nelle Osservazioni conclusive, cit., evidenzia come assolutamente inadeguata la misura di cambiare la sede al prete che si era macchiato di gravi abusi sessuali su minori.

judgement of the European Court of Human Rights confirms that the right of access to a court, which is a part of the right to a fair trial, must not yet be conceived as an absolute right even in the context of European Convention on Human Rights.

KEYWORDS: State immunity – Holy See – access to a court – art. 6, 1 ECHR – territorial tort exception.